

67
95

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITA' TEATRALI
(*approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 67/95 ed esitato favorevolmente dal Coreco regionale)

art. 1

E' istituita a Ribera la Consulta comunale per le attivita' teatrali.

art. 2

Sono organi della Consulta
a) L'Assemblea dei componenti
b) Il Presidente

art. 3

La Consulta trova il suo fondamento nella necessita' da parte dell'Amministrazione comunale di promuovere lo sviluppo economico della comunita', favorendone il processo di modernizzazione e valorizzandone le risorse umane, artistiche e culturali, e di promuovere tutti gli atti necessari per la crescita sociale e civile della collettività nello sviluppo della cultura per la pace, dei valori antimafia, della solidarietà e dell'uguaglianza, così come sancito dall'art. 1 dello Statuto del Comune in vigore.

art. 4

La Consulta esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio comunale o della Giunta sulle iniziative da portare avanti nel campo delle attività teatrali in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza avuto riguardo specificatamente:

- a) all'allestimento della Rassegna Teatrale città di Ribera, con particolare riferimento al programma della manifestazione;
- b) all'allestimento di spettacoli teatrali e di cabaret rivolti ai giovani e agli anziani;
- c) all'allestimento di convegni aventi come tema centrale lo sviluppo delle attività teatrali e delle strutture comunali relative;
- d) all'organizzazione di corsi di formazione professionale di settore, all'istituzione di laboratori teatrali.

Le funzioni di proposta possono essere esercitate anche con la presentazione agli organi comunali (Consiglio e Giunta) di proposta di deliberazione, accompagnata da una relazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti in carica.

art. 5

Le funzioni di cui sopra saranno esercitate con richiesta di parere, da far pervenire sulla proposta dell'organo interessato almeno 5 giorni prima della presentazione della proposta stessa all'organo competente a deliberare in merito.
Il parere dovrà essere espresso almeno giorni prima della seduta dell'organo richiedente.

art. 6

La Consulta per le attività teatrali è composta da 9 persone, che non debbono essere componenti della Giunta comunale o del Consiglio comunale, scelte tra coloro di cui sono notori l'interesse e la competenza per lo svolgimento di attività culturali e teatrali in particolare, facciano parte attiva ed integrante di gruppi teatrali locali, del mondo della scuola, degli organismi che operano nel campo delle attività culturali e dell'informazione. Della Consulta debbono far parte almeno un componente proveniente dalle libere associazioni culturali, uno in rappresentanza di ciascun gruppo teatrale regolarmente costituito.

art. 7

I Componenti la Consulta vengono nominati dal Sindaco con propria determinazione. E' incompatibile la funzione di consigliere comunale o di componente la Giunta comunale con quella di componente della Consulta per le attività teatrali. Ciascun componente della Consulta deve aver compiuto la maggiore età ed essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici.

art. 8

il Consiglio elegge il presidente della Consulta scegliendolo tra persone particolarmente rappresentative del settore. All'interno della consulta viene eletto un vice-presidente, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

art. 9

La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente, o in sua assenza dal vice presidente, con avviso da far pervenire a mezzo di messo comunale ai singoli componenti almeno 24 ore prima della riunione. La convocazione può altresì essere richiesta da almeno 4 membri con l'indicazione degli argomenti da discutere e della data e del luogo della riunione. La lettera di invito dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti posti in discussione, l'ora, la data ed il luogo della riunione. Ciascun componente in sede di riunione può richiedere al Presidente di porre all'ordine del giorno della successiva seduta argomenti riguardanti la materia teatrale.

art. 10

La Consulta dura in carica per il periodo di durata del sindaco.

art. 11

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Consulta comporta su segnalazione del presidente la decadenza automatica. La decadenza viene pronunciata con determinazione del Sindaco.

art. 12

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 5 componenti. Trascorsa un'ora dall'orario fissato per la riunione la consulta potrà deliberare, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti in carica. Di ciascuna seduta viene redatto verbale, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta, dovrà essere letto all'inizio di ciascuna seduta successiva.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

art. 13

Il Presidente trasmette relazione scritta una volta l'anno al Consiglio comunale e alla Giunta sull'attività svolta dalla Consulta nel corso dell'anno.

art.14

La Giunta, nella fase di predisposizione degli atti di programmazione, convoca specifiche riunioni della consulta per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

art. 15

La Consulta ha sede presso i locali comunali e può decidere, a seconda delle circostanze, di riunirsi in particolari posti per potere meglio svolgere i propri compiti.

art. 16

La qualità di componente della Consulta si perde per:

- 1) morte
- 2) dimissioni
- 3) decadenza.
- 4) revoca da parte del Sindaco.